



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.	OGGETTO: Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie". Approvazione.
Data 23-05-2013	

L'anno duemilatredecim il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 19:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PARTENOPE SALVATORE	P	SARDONE VINCENZO	P
LO BIANCO SALVATORE	P	BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P
CONIGLIONE CARMELO	P	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DIPASQUALE SILVANA	P	DI GIORGI BERNARDO	P
LA GANA' DANILO	P	RAGUSA GIUSEPPE	P
ASTORINA GIUSEPPE	P	PUGLISI LUSI	P
GRECO MICHELE	P	CANTARELLA GINO	P
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO	P		

Assegnati 15; In carica 15

Presenti 15; Assenti 0

Presiede il **PARTENOPE SALVATORE** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **VICE SEGRETARIO GENERALE CIRNIGLIARO SALVINA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

LA GANA' DANILO
GRECO MICHELE
RAGUSA GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

PREMESSO:

- che con delibera n. 37 del 16/05/2013 la Giunta Municipale ha approvato il "Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie";

- che nel rispetto dei principi generali dell'interesse e del decoro pubblico, perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, questa Pubblica Amministrazione ha deciso di disciplinare l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio o suolo privato visibile da suolo pubblico, mediante chioschi, edicole e padiglioni ("dehors") temporanei, di seguito definiti "stagionali", o permanenti, di seguito definiti "continuativi", ad uso ristoro annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle disposizioni normative e ai regolamentari vigenti;

CONSIDERATO che:

l'occupazione di suolo pubblico è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario;
è facoltà della PA, in considerazione delle condizioni ambientali, architettoniche, di sicurezza urbana e di circolazione veicolare, adottare delle restrizioni all'installazione dei predetti manufatti;

VISTO che nel passato sono già state rilasciate autorizzazioni permanenti o stagionali di occupazioni di suolo per le attività di cui sopra, soggette solo alle prescrizioni del codice della strada;

RITENUTO che la regolamentazione proposta sia utile sia dal punto di vista della definizione degli aspetti procedurali del rilascio del titolo (investendo più settori di questo ente) che dal punto di vista della salvaguardia del decoro urbano;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

CONSIDERATO che non necessita parere da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

- PROPONE

AI CONSIGLIO COMUNALE di:

1) APPROVARE il "Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie" che consta di n. 16 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile dell'Area Servizio al Territorio
dott.ssa Salvina Cirnigliaro

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Lo Bianco, Coniglione, Dipasquale, La Ganà, Astorina, Greco, Scirè, Sardone, Barone., Lisciandrano, Di Giorgi, Ragusa, Puglisi, Cantarella. Consiglieri Presenti n. 15.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5° dell'O.d.g. avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE”**. APPROVAZIONE

Il Presidente del Consiglio, invita la Dott.ssa Cirnigliaro a delucidare la proposta deliberativa.

Il Capo Area Servizi Generali Dott.ssa Cirnigliaro delucida la proposta deliberativa voluta dall'Amministrazione per razionalizzare l'installazione selveggia di chioschi e dehors che molto spesso sono di impatto visivo veramente indecorosi oltre che stridenti con il contesto urbanistico di contorno alla loro collocazione. La novità assoluta è rappresentata anche dal procedimento per il rilascio della Concessione del suolo pubblico anche nel caso di strutture precarie e temporanee. Una Commissione, riunita in conferenza di servizi, entro 15 gg. (salvo la necessità di richiedere integrazione documentale) dalla presentazione dell'istanza si riunirà per esprimere l'assenso o dissenso alla Concessione. Di detta Commissione saranno componenti: Il Sindaco o suo delegato, il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, il Responsabile dell'ufficio Commercio.

Entra il Sindaco Dr. Fucile Giuseppe.

Chiesta e ottenuta la parola interviene:

CONSIGLIERE LISCIANDRANO: avrebbe tre osservazioni che potrebbero essere oggetto di altrettanti emendamenti, ma piuttosto che chiedere alla Presidenza di ritirare il punto per poi riproporlo ad avvenuta verifica dei Consiglieri, immedesimandosi con l'esigenza di restituire decoro al nostro Centro Storico e a non scoraggiare gli eventuali investitori in un momento di crisi economica così seria, vuole proporre al Consiglio una sospensione dei lavori per trenta minuti, al fine di pianificare le modifiche al Regolamento che di fatto è ben strutturato.

CONSIGLIERE ASTORINA: accoglie favorevolmente la proposta del Regolamento che finalmente mette un punto per il rispetto della legalità. Purtroppo fino ad oggi c'è stato solo un proliferare selvaggio di sedie, tavoli e gazzebi. La proposta di sospensione del Consigliere Lisciandrano lo trova d'accordo.

CONSIGLIERE PUGLISI: ha colto le lamentele di alcuni Commercianti che protestavano per essere stati oggetto di provvedimento di rimozione delle loro strutture che non sono stati indirizzati a tutti i contravvenzionati.

SINDACO DR. FUCILE: non ci sono stati figli e figliastri. Tutti i trasgressori sono stati raggiunti dal provvedimento di rimozione forzata e dalla diffida di regolarizzare le pendenze con l'ufficio Tributi. Ribadisce che il Regolamento è stato pensato per regolamentare e debellare l'abusivismo, fare rispettare il pagamento di tributi e tariffe e rispettare il decoro della nostra cittadina.

Il Presidente del Consiglio ricevuta la proposta di sospensione dei lavori per trenta minuti, invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Consiglieri presenti e votanti n. 15.

- Con votazione unanime Favorevole, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta di sospensione dei lavori è approvata. Sono le ore 20,30.

A richiesta di tutti i Consiglieri, i lavori riprendono alle ore 20,55 e all'appello nominale risultano presenti: Partenope, Lo Bianco, Coniglione, Dipasquale, La Ganà, Greco, Sardone, Barone, Lisciandrano, Di Giorgi, Ragusa, Puglisi, Cantarella.

Consiglieri Presenti n. 13, Assenti n° 2.

Il Presidente del Consiglio da lettura degli emendamenti all'Art. 4 e all'Art. 5 del Regolamento, che vengono riportati nel Regolamento che allegato alla presente nè costituisce parte integrante al presente atto.

ART. 4

COMMA 1: dopo le parole - deve realizzarsi - cassare la parola " prossimità" e aggiungere "luogo attiguo";

COMMA 8: aggiunto: Non è consentito realizzare dehors ove dovrà attraversarsi la sede stradale, eccetto le zone esclusivamente pedonali.

ART. 5

COMMA 1: dopo le parole - e con copertura in rame; - aggiungere "le tinte dei materiali di copertura dovranno essere autorizzati dalla Area Servizi Tecnici".

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, invita a votare la proposta deliberativa così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli emendamenti

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48;

Vista la legge regionale 3 Dicembre 1991, n.44;

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 23/12/2000, n.30;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa, così come emendata, iscritta al punto 5° avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE". APPROVAZIONE

**PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142
COME RECEPITO DALL'ART. 1 LETT. I) DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 DELL'11
DICEMBRE 1991 E S.M.I.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 31 IN DATA 17-05-2013 AVENENTE AD
OGGETTO: "Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture
precarie" . Approvazione."**



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Provincia di Catania

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Commercio

Cod. Fisc. 00243240878

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E CHIOSCHI CON STRUTTURE PRECARIE

(Approvato con emendamenti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2013)

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e definizioni
- Art. 2 – Aspetti normativi e tipologie
- Art. 3 – Ubicazione
- Art. 4 – Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e di strutture precarie
- Art. 5 – Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi
- Art. 6 – Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee
- Art. 7 – Canone
- Art. 8 – Modalità di gestione delle strutture ed orari
- Art. 9 – Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors
- Art. 10 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private
- Art. 11 – Manutenzione dei dehors
- Art. 12 – Installazioni eseguite in parziale difformità
- Art. 13 – Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Disposizioni transitorie
- Art. 16 – Abrogazione di norme

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per l'installazione di dehors e di strutture precarie e amovibili esterni ai pubblici esercizi, compresi i chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande.
3. Si definiscono "strutture precarie esterne ai pubblici esercizi", quelle installazioni del tipo gazebo consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.
4. Si definiscono chioschi quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dall'ufficio competente e dall'Amministrazione comunale, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 2 – Aspetti normativi e tipologie

1. Le strutture provvisorie di cui all'art. 1, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.
4. La Giunta Municipale e l'Ufficio competente, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, l'installazione deve:
 - A) Essere costruita da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo.
 - B) Avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.
 - C) Avere superficie non superiore a 100 mq e non distare più di 10 m dall'esercizio commerciale.

Art. 3 – Ubicazione

1. L'installazione delle strutture provvisorie di cui all'art. 1 è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui

al vigente PRG e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

Art. 4 – Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e di strutture precarie

1. L'occupazione di suolo dei dehors e delle strutture precarie deve realizzarsi in **luogo attiguo** dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
2. Nei casi in cui l'occupazione di suolo è immediatamente frontista all'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, deve essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 75 centimetri dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di metri 1,50 tra ogni installazione.
3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza dall'edificio non inferiore a metri 1,50. Per occupazioni riguardanti marciapiedi in centro storico la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal Codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
7. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.
8. **Non è consentito realizzare dehors ove dovrà attraversarsi la sede stradale, eccetto le zone esclusivamente pedonali.**

Art. 5 – Caratteristiche e limiti per l'installazione dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:
 - i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame; **le tinte dei materiali di copertura dovranno essere autorizzate dall'Area Servizi Tecnici;**
 - la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
 - gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;

- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti; nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 16;
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.

Art. 6 – Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, al Sindaco e al responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune.
2. I pareri dei settori del Comune devono essere resi dagli interessati entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Trascorsi i 15 giorni è indetta una Conferenza dei Servizi, presieduta dal Sindaco o suo delegato alla quale debbono partecipare: Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio, Ufficio Tributo e Polizia Municipale. Esaminati i pareri la C.d.S. redige un verbale di approvazione o diniego della concessione salvo a dover richiedere e per una sola volta l'integrazione documentale assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

Art. 7 – Canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone. Sono fatte salve le iniziative dirette o patrocinate dal Comune.

Art. 8 – Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte ne de hors e l'utilizzo dell'area occupata dalle strutture autorizzate si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei de hors, i tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.
5. Il mancato pagamento del canone o di una sola rata di esso comporta l'avvio del procedimento di revoca della concessione e diventa motivo ostativo per il rinnovo di essa.

Art. 9 – Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati de hors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 10 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, l'Ufficio Tecnico provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici adeguati interventi.

Art. 11 – Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'èsercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

Art. 12 – Installazioni eseguite in parziale difformità

1. L'accertamento da parte della Polizia Municipale, di installazioni eseguite in parziale difformità alla concessione di cui all'art. 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.
3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione di cui al comma 1 precedente; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico e l'addebito di tutte le spese sopportate dal Comune per la rimozione.

Art. 13 – Sospensione e revoca delle concessioni

1. Qualora gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9 la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
2. La concessione è revocata previa diffida dal Responsabile dell'Ufficio Commercio quando sia accertato:
 - la mancanza di manutenzione che comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - che le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze dell'ordine;
 - il mancato o ritardato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, e per non aver regolarizzato le pendenze economiche precedenti con l'Ente;
 - il reiterarsi delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 14 – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
2. Per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica, applicando per la prima volta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 10 giorni.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha obbligo di adeguamento entro 60 giorni dalla notifica.
3. Nel caso di mancato adeguamento si procede con la revoca della concessione e la rimozione delle strutture in conformità a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 16 – Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento il precedente si intende abrogato.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg.	OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie. -
Data 17-09-2015	

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 19:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PARTENOPE SALVATORE	P	SARDONE VINCENZO	P
LO BIANCO SALVATORE	A	BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P
SANGUEDOLCE PAOLO	P	LISCIANDRANO ANTONINO	A
DIPASQUALE SILVANA	P	DI GIORGI BERNARDO	P
LA GANA' DANILO	P	RAGUSA GIUSEPPE	P
ASTORINA GIUSEPPE	P	PUGLISI LUSI	P
GRECO MICHELE	P	CANTARELLA GINO	A
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO	P		

Assegnati 15; In carica 15

Presenti 12; Assenti 3

Presiede il sig. **PARTENOPE SALVATORE** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO F.F. Cirmigliaro Salvina** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

LA GANA' DANILO
GRECO MICHELE
PUGLISI LUSI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2013;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche ad alcuni commi e articoli del predetto regolamento che disciplinano le caratteristiche e i limiti per l'installazione di dehors, chioschi e strutture precarie,

PROPONE

Di apportare al vigente "Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie", le seguenti modificazioni:

L'art. 4, è sostituito come segue:

1)

Art. 4 – Localizzazione-Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e di strutture precarie

1. La localizzazione dei dehors e delle strutture precarie potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi con i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme del Codice della strada (D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.). Eventuali richieste di occupazione aree in adiacenze a strade urbane, su marciapiedi, slarghi e/o parcheggi, saranno subordinati a pareri preliminari da parte del Comando Polizia Municipale che verificherà il rispetto delle suddette norme nonché la tipologia del parcheggio e la compatibilità di tale occupazione alle caratteristiche strutturali, urbanistiche e viarie della strada;
2. E' consentito realizzare i dehors o effettuare occupazione di aree a mezzo collocazione di tavoli e sedie a servizio di esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ove dovrà attraversarsi la sede stradale per il raggiungimento di marciapiedi o altra area utile, purchè in prossimità all'esercizio commerciale e a condizione che ne venga assicurata l'accessibilità non pregiudicandone i diritti dei terzi e che venga assicurato l'attraversamento pedonale a mezzo appositi accorgimenti;
3. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
4. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal Codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

6. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 10 - Danni arrecati al suolo o a proprietà private

Comma 2

sostituire le parole "Ufficio Tecnico" con le parole "Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali".

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

All'art. 6, viene aggiunto il comma 3. come di seguito riportato:

3. Il Funzionario Responsabile del procedimento di concessione dell'occupazione, è il responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo che cura:

- 1) l'istruttoria della richiesta di occupazione;
- 2) la emissione del provvedimento di concessione o di diniego, di revoca e di decadenza.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, di controllo, di accertamento, si rimanda a quanto in ciò previsto dagli artt. 28 e 29 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" oggi vigente.

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Sanguedolce, Dipasquale, La Ganà, Astorina, Greco, Scirè Calabrisotto, Sardone, Barone, Di Giorgi, Ragusa, Puglisi. Consiglieri Presenti n. 12 Assenti n. 3.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4° dell'O.d.g. avente ad oggetto: "**Modifiche al Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie**".

Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

CONSIGLIERE DI GIORGI: manifesta tanta perplessità sulla modifica proposta. Il Regolamento che oggi si vuole emendare nacque per dare ordine all'uso del suolo pubblico. Intento della modifica dovrebbe essere quello di agevolare il lavoro per gli operatori commerciali regolamentandolo in maniera chiara. Chiarezza che non si evince dalla lettera di risposta del Comando dei VV.UU. al quale sono stati chiesti chiarimenti in merito a questa modifica. Il problema dell'attraversamento della strada, oggetto della modifica proposta, è stato sollevato diversi mesi fa, ma se ne discute oggi dopo che è quasi finita l'estate. Le perplessità riguardano lo strozzamento della viabilità e la violazione del CDS che si sono registrate per tutta l'estate. Sarebbe utile per il futuro che il punto 8 dell'Art. 4 fosse soppresso. Spiega meglio che sarebbe opportuno, rilasciata l'autorizzazione all'attraversamento della strada, automaticamente si disponesse ordinanza di chiusura alla viabilità di quella strada nelle ore di utilizzo dell'attività commerciale. Il tutto dovrebbe avvenire automaticamente e non lasciare alla discrezionalità dell'Amministrazione la decisione della chiusura della strada.

CONSIGLIERE RAGUSA: questo regolamento fu approvato due anni fa dall'attuale Amministrazione, oggi se ne propone la modifica e questo lascia perplessi. Vero è che i regolamenti sono soggetti negli anni ad essere modificati o meglio migliorati, ma qui sembra che più che migliorare si voglia spianare la strada a qualcuno. E' questo dubbio che porta a riflessioni, sarebbe interessante sapere quanto si è vigilato sulla applicazione del regolamento vigente e se sono state sanzionate infrazioni.

CONSIGLIERE ASTORINA: questo ostruzionismo ad oltranza è veramente inconcepibile, soprattutto quando alla fine si ritorce, in un momento di crisi come questo, contro gli operatori commerciali che tra mille difficoltà si spendono per mettersi in regola. Di fatto si sta cercando di consentire, con norme più chiare, ai Vigili Urbani, di poter esigere la tariffa del suolo pubblico. Per quel che riguarda la chiusura obbligatoria della viabilità vorrebbe far notare che località turistiche come Taormina e Capo Mulini consentono l'utilizzo del suolo pubblico senza l'obbligatorietà di dover chiudere la viabilità. Purtroppo a Militello diventa tutto complicato.

Entra il Consigliere Lo Bianco, Consiglieri presenti n. 13, assenti n. 2.

CONSIGLIERE PUGLISI: di che ostruzionismo si parla, semmai si dovrebbe dire che si modificano i regolamenti confezionando abiti su misura per favorire questo o quell'altro. Si porta a paragone Taormina e non si ammette che Militello è ormai una cittadina allo sbando, senza regole e che ogni mattina tutti apparecchiavano tavoli in ogni angolo del paese.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: proprio a questo disordine si sta cercando di porre un freno, dettando norme e regolamenti chiari e di facile applicazione, senza però stravolgere la sicurezza ed il rispetto del Cds.

CONSIGLIERE ASTORINA: si parla di abito confenzionato su misura e non si dice che in passato si è cercato di danneggiare un solo ristorante all'ingresso del paese costringendolo, proprio per il divieto di attraversamento, a smantellare il tutto e a doversi trasferire con notevole aggravio di spese.

SINDACO Dr. Fucile: ha ragione Astrorina altro che abiti, si sono fatte le battaglie ad personam. Fù proprio il vostro gruppo ad utilizzare il blocco dell'attraversamento per danneggiare segnatamente una attività. Quanto alla lettera dell'Ispett. Ventura, si è trattato di un semplice chiarimento. Le nuove modifiche mettono ordine anche a livello procedurale. Troppi scarica barile fra i vari uffici interessati, così si cerca di affidare il coordinamento all' Ufficio del Commercio. Ci sono 18 ditte interessate a questa modifica e questo ha spinto alla revisione del regolamento senza sottovalutare la sicurezza della strada e dei pedoni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: risulterebbero venti accertamenti di infrazioni rilevati da un controllo dei Vigili Urbani.

CONSIGLIERE DI GIORGI. sono i tempi lenti con cui si interviene per le modifiche che lasciano perplessi, si poteva affrontare l'argomento prima dell'Estate per evitare così quell'uso disordinato che si è fatto in tutta la stagione estiva dell'uso del suolo pubblico.

CONSIGLIERE ASTORINA: certo ci sono stati due mesi di ritardo ma si può rimediare, evitando che arrivi la Sagra con una situazione ancora così confusa.

Esauriti gli interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 13.

- Con n. 10 voti Favorevoli e n. 3 Contrari (Di Giorgi, Ragusa e Puglisi), la proposta deliberativa è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48;

Vista la legge regionale 3 Dicembre 1991, n.44;

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell' Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 23/12/2000, n.30;

DELIBERA

Di apportare al vigente "Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie", le seguenti modificazioni:

1) L'art. 4, è sostituito come segue:

Art. 4 – Localizzazione-Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors e di strutture precarie

1. La localizzazione dei dehors e delle strutture precarie potrà interessare marciapiedi, spazi pedonali o parcheggi con i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme del Codice della strada (D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.). Eventuali richieste di occupazione aree in adiacenze a strade urbane, su marciapiedi, slarghi e/o parcheggi, saranno subordinati a pareri preliminari da parte del Comando Polizia Municipale che verificherà il rispetto delle suddette norme nonché la tipologia del parcheggio e la compatibilità di tale occupazione alle caratteristiche strutturali, urbanistiche e viarie della strada;
2. E' consentito realizzare i dehors o effettuare occupazione di aree a mezzo collocazione di tavoli e sedie a servizio di esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ove dovrà attraversarsi la sede stradale per il raggiungimento di marciapiedi o altra area utile, purchè in prossimità all'esercizio commerciale e a condizione che ne venga assicurata l'accessibilità non pregiudicandone i diritti dei terzi e che venga assicurato l'attraversamento pedonale a mezzo appositi accorgimenti;
3. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
4. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie.
5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le distanze dalle intersezioni prescritte dal Codice della Strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

6. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

Art. 10 - Danni arrecati al suolo o a proprietà private

Comma 2

sostituire le parole "Ufficio Tecnico" con le parole "Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali".

Art. 6 - Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

All'art. 6, viene aggiunto il comma 3. come di seguito riportato:

3. Il Funzionario Responsabile del procedimento di concessione dell'occupazione, è il responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo che cura:

1) l'istruttoria della richiesta di occupazione;

2) la emissione del provvedimento di concessione o di diniego, di revoca e di decadenza.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, di controllo, di accertamento, si rimanda a quanto in ciò previsto dagli artt. 28 e 29 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" oggi vigente.

**PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142
COME RECEPITO DALL'ART. 1 LETT. I) DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 DELL'11
DICEMBRE 1991 E S.M.I.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 23 IN DATA 22-06-2015 AVENTE AD OGGETTO:
"Modifiche al Regolamento per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture
precarie. -"

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall'art. 1, lett. i), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di **Regolarità Tecnica: Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to DELL'UOMINI MICHELE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall'art. 1, lett. i), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di **Regolarità Contabile: Visto**

NON DOVUTO IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA=====

Il Responsabile dell'Area

F.to Fucile Santo

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE	
F.to PARTENOPE SALVATORE	
IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL SEGRETARIO F.F.
F.to SANGUEDOLCE PAOLO	F.to Cirnigliaro Salvina

-
- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;
 - Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 851 del Registro di pubblicazione..

IL MESSO COMUNALE

F.to

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO F.F. visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **24-09-2015** al **09-10-2015**

T È divenuta esecutiva il giorno **04-10-2015** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

≤ È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, Li 05-10-2015

IL SEGRETARIO F.F.
F.to Cirnigliaro Salvina

